



Procedura aperta per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card  
*Capitolato tecnico*

**PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA “CONVENZIONE” PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD OCCORRENTE ALLE STRUTTURE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E/O AGLI ENTI FUNZIONALI DELLA MEDESIMA E/O AGLI ENTI LOCALI E/O AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE**

ALLEGATO 2  
Alle “Norme per la partecipazione alla gara”

**CAPITOLATO TECNICO**

## INDICE

Premessa.....	3
Articolo 1 Oggetto della fornitura.....	4
Articolo 2 Caratteristiche tecniche delle Fuel card .....	4
Articolo 3 Consegna e attivazione delle Fuel Card .....	5
Articolo 4 Reportistica .....	7
4.1 Reportistica sugli ordinativi di fornitura.....	7
4.2 Reportistica sull'utilizzo delle fuel card.....	7
Articolo 5 Verifica/collaudò della fornitura .....	8
5.1 Controlli sulla consegna e funzionamento delle fuel card .....	8
5.2 Controlli sulla erogazione del carburante .....	8
Articolo 6 Negozio elettronico .....	9
6.1 Predisposizione del sito internet con il Negozio Elettronico della Convenzione .....	9
6.2 Funzionamento del sito internet con il Negozio Elettronico della Convenzione.....	9

## **Premessa**

Il presente “Capitolato Tecnico” disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card e la prestazione dei servizi connessi per la Committente e per le Amministrazioni della Provincia Autonoma di Trento.

Nel corpo del presente “Capitolato Tecnico” viene utilizzata la stessa nomenclatura riportata in premessa nello “Schema di Convenzione”.

Nel capitolo 1 sono indicate le caratteristiche fisico-chimiche dei carburanti da erogare mediante l'utilizzo delle Fuel Card ed il quantitativo della fornitura .

Nel capitolo 2 sono forniti i dettagli sulle caratteristiche tecniche delle Fuel Card richieste.

Nel capitolo 3 sono specificate le modalità di consegna e attivazione delle Fuel Card.

Nel capitolo 4 sono indicate le informazioni che l'Aggiudicataria deve produrre ai fini della reportistica ivi prevista.

Nel capitolo 5 sono specificati gli impegni che l'Aggiudicataria deve assumere ai fini della predisposizione e funzionamento del sito internet con il Negozio Elettronico della “Convenzione”.

## Articolo 1

### Oggetto della fornitura

1. I carburanti erogati mediante l'utilizzo delle Fuel Card devono presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle riportate nella tabella seguente:

PRODOTTO	SPECIFICHE TECNICHE (NORMA DI RIFERIMENTO)
Benzina Super Senza Piombo	EN228 (ultima edizione)
Gasolio autotrazione	EN590 (ultima edizione)
Gas di Propano Liquefatto	EN589 (ultima edizione)
Gas Metano	<i>tipologia di metano presente presso l'eventuale punto vendita che ne ha la disponibilità tra quelli indicati in sede di gara</i>

Si richiede inoltre l'abilitazione delle Fuel Card anche per l'acquisto di prodotti e servizi accessori su piazzale quali, a titolo esemplificativo, ricambistica, lubrificanti, servizi di lavaggio. Il corrispettivo per la fornitura di Gas Propano Liquefatto, di Gas Metano e dei prodotti e servizi accessori di cui sopra sarà calcolato sulla base del prezzo praticato alla pompa all'atto del prelievo e/o acquisto.

2. La Committente e le Amministrazioni contraenti si impegnano, sin d'ora, ad acquisire un Quantitativo Minimo di prodotto pari a 1.471.040 litri, valevole per l'intera durata della Convenzione di cui all'art. 5 dello "Schema di Convenzione". La fornitura dovrà essere erogata sino a concorrenza di un Quantitativo Massimo pari a 6.250.000 litri valevole, complessivamente, per l'intera durata della Convenzione di cui all'art. 5 dello "Schema di Convenzione". Tale quantitativo non è vincolante in alcun modo per le Amministrazioni operanti sul territorio della provincia di Trento secondo quanto riportato al punto 6 delle Premesse ed all'Art. 3 dello "Schema di Convenzione".

## Articolo 2

### Caratteristiche tecniche delle Fuel card

1. Le caratteristiche minime che ciascuna Fuel Card fornita dovrà soddisfare sono le seguenti:
  - a) essere dotata di banda magnetica e/o microprocessore;
  - b) essere abbinabile alla targa del veicolo o a persona fisica indicati nell'Ordinativo di fornitura;
  - c) essere dotata di almeno un codice segreto di accesso ("P.I.N.");
  - d) essere idonea all'erogazione del carburante previa esibizione da parte dell'utilizzatore;
  - e) essere idonea a registrare i chilometri dichiarati dall'utilizzatore al momento del rifornimento, per i fini di reportistica e monitoraggio di cui al successivo art. 4, paragrafo 4.2.
2. Le Fuel Card dovranno essere gestite dall'Aggiudicataria in maniera informatizzata in modo da garantire l'elaborazione di statistiche e report con informazioni di dettaglio relative alla erogazione del carburante con particolare riferimento a:

- cliente e ragione sociale
- numero o codice della Fuel Card
- eventuale nominativo della persona intestataria;
- targa dell'automezzo;
- data e ora del rifornimento;
- codice rifornimento
- modalità "Fai Da Te"
- codice punto vendita
- indirizzo Punto Vendita
- localita Punto Vendita
- tipo di carburante;
- quantità erogata;
- indicazione dei chilometri al momento del rifornimento;
- prezzo consigliato del carburante;
- numero della transazione

Tutte le informazioni di cui alle statistiche ed ai report richiesti nel presente Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione potranno essere prodotte dall'Aggiudicataria con ogni mezzo idoneo anche mediante allegati separati o con strumenti comunque idonei alla verifica delle informazioni richieste dalle Amministrazioni o dal Gestore del Sito delle Convenzioni.

3. Al momento del pagamento tramite Fuel Card, il gestore del punto vendita dovrà rilasciare uno scontrino di spesa con tutti gli elementi identificativi del rifornimento.
4. Le Fuel Card dovranno consentire alle Amministrazioni utilizzatrici il rifornimento di Carburante per Autotrazione in qualsiasi punto vendita contraddistinto dal nome commerciale, il logo e/o ogni altro segno distintivo dell'Aggiudicataria presente nella rete stradale e autostradale del territorio italiano abilitato all'utilizzo di Fuel Card.
5. Sulle Fuel Card dovrà essere indicato il nome commerciale, il logo e/o altri eventuali segni distintivi dell'Aggiudicataria.
6. La Committente e/o le Amministrazioni contraenti, mediante comunicazione da far pervenire all'Aggiudicataria con lettera raccomandata A.R., potranno disporre la disattivazione di alcune e/o di tutte le Fuel Card alla scadenza della Convenzione, come stabilita all'art. 5, comma 1, dello "Schema di Convenzione".
7. Dovrà essere garantita la massima riservatezza nel trattamento dei dati con ogni modalità e mezzo come stabilito all'art. 16 dello Schema di Convenzione.
8. In caso di smarrimento o sottrazione della Fuel Card l'Aggiudicataria si impegna a sospendere la validità della Fuel Card medesima a seguito di comunicazione via fax o e-mail e a non addebitare all'Amministrazione alcuna spesa sostenuta successivamente all'invio di detta comunicazione.
9. L'Aggiudicataria dovrà garantire la formazione e l'assistenza necessaria per l'utilizzo delle funzionalità richieste al personale della Amministrazione.
10. In caso di R.T.I. sulla Fuel Card dovrà essere identificabile il circuito a cui si è aderito (brand, marchio o altro identificativo).

### **Articolo 3**

#### **Consegna e attivazione delle Fuel Card**

1. La consegna delle Fuel Card di cui ai singoli Ordinativi di fornitura dovrà essere effettuata a cura e spese dell'Aggiudicataria presso i luoghi di consegna indicati dalle Amministrazioni.
2. In considerazione degli obblighi assunti dall'Aggiudicataria in forza della Convenzione, i singoli

contratti di fornitura in favore delle Amministrazioni contraenti si perfezionano con la semplice ricezione da parte dell'Aggiudicataria degli Ordinativi di fornitura inviati dalle singole Amministrazioni a mezzo fax ovvero con modalità telematica confermata con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia.

3. Nel momento in cui la Committente avrà completato la predisposizione del sito internet con il Negozio Elettronico della Convenzione, di cui al successivo art. 6, gli Ordinativi di fornitura potranno essere inviati dalle singole Amministrazioni contraenti - salvo deroghe espressamente riconosciute dalla Committente - unicamente con modalità telematica confermata dall'Amministrazione richiedente a mezzo fax ovvero con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia.
4. L'Aggiudicataria dovrà dare conferma dell'avvenuto ricevimento dell'Ordinativo di fornitura, mediante comunicazione all'Unità Ordinante e al Gestore del sito delle Convenzioni, **entro le 24 (ventiquattro) ore solari** (escluso sabato, domenica e festivi) successive all'invio dell'ordine, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato dall'Amministrazione richiedente per l'invio dell'Ordinativo di fornitura comunicando in tale contesto il numero progressivo assegnato all'Ordinativo medesimo, la "data ordine" ed il termine massimo di consegna, nel rispetto di quanto stabilito nel presente "Capitolato tecnico".
5. L'Aggiudicataria prende atto, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, che le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di recedere dall'Ordinativo di fornitura alla stessa inviato, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l'invio dell'Ordinativo di fornitura medesimo, da esercitarsi **entro le 24 (ventiquattro) ore solari** (escluso sabato, domenica e festivi) dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo. Spirato il predetto termine, l'Ordinativo di fornitura è irrevocabile anche per le Amministrazioni contraenti e l'Aggiudicataria è tenuta a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.
6. L'Aggiudicataria è tenuta a dare comunicazione alla Committente dei recessi avvenuti a norma del presente articolo.
7. La mancata conferma da parte dell'Aggiudicataria entro il termine di cui al precedente comma 4 del presente articolo dà origine all'applicazione delle penali previste all'art. 13 comma 3 dello Schema di Convenzione.
8. L'Aggiudicataria si impegna a consegnare le Fuel Card e i relativi P.I.N. alle Amministrazioni Contraenti entro la Data di Consegna - corrispondente a **30 (trenta) giorni solari** decorrenti dalla data in cui l'Ordinativo di fornitura è divenuto irrevocabile ai sensi del precedente comma 5 - e presso il Luogo di Consegna, in conformità alle indicazioni e modalità di cui ai singoli Ordinativi di Fornitura o comunque entro la diversa Data di Consegna concordata tra l'Unità Ordinante e l'Aggiudicataria. Entro lo stesso termine l'Aggiudicataria s'impegna ad attivare ed a rendere operative le Fuel Card consegnate.
9. In ogni caso l'Aggiudicataria dovrà concordare con l'Unità Ricevente l'esatto giorno ed ora di consegna.
10. La mancata consegna e attivazione delle Fuel Card da parte dell'Aggiudicataria entro il termine massimo di consegna stabilito e/o concordato dà origine all'applicazione delle penali previste all'art. 13 comma 1 dello Schema di Convenzione.
11. Nel caso in cui l'Aggiudicataria si avvalga - nell'esecuzione delle attività di consegna e attivazione delle Fuel Card - di propri distaccamenti e/o sedi e/o uffici, sarà sua cura comunicare a ciascuna Amministrazione contraente e per loro alle rispettive Unità Ordinanti, l'indirizzo cui inviare gli Ordinativi di fornitura.
12. All'atto della consegna delle Fuel Card dovrà essere sottoscritto un verbale di consegna (Bolla di

consegna) per accettazione da parte dell'Amministrazione contraente o, per suo conto, dalla corrispondente Unità Ordinante/ricevente, nel quale sono indicati:

- a. la data di ricezione dell'Ordinativo di fornitura;
- b. la data dell'avvenuta consegna;
- c. il numero progressivo dell'Ordinativo di fornitura;
- d. il numero progressivo della consegna;
- e. il numero delle Fuel Card oggetto del verbale di consegna ed il numero delle Fuel Card richieste con l'Ordinativo.

## **Articolo 4** **Reportistica**

### ***4.1 Reportistica sugli ordinativi di fornitura***

1. L'Aggiudicataria si impegna a fornire alle Amministrazioni contraenti e al Gestore del sito delle Convenzioni **mensilmente** e per tutta la durata della Convenzione, anche se prorogata, l'elenco degli Ordinativi di fornitura ricevuti e dalla stessa confermati con indicazione, a mero titolo indicativo e non esaustivo, per ogni Ordinativo delle seguenti informazioni:
  - data dell'Ordinativo di fornitura;
  - numero Fuel Card richieste;
  - data di Consegna richiesta;
  - data di Consegna effettiva;
  - numero Fuel Card spedite;
  - numero Fuel Card sospese;
  - data di sospensione;
  - numero Fuel Card disattivate;
  - data di disattivazione.
2. L'Aggiudicataria dovrà rendere disponibile la reportistica sugli ordinativi entro il termine perentorio del **giorno 15 del mese successivo** a quello oggetto della reportistica.
3. Le modalità di trasmissione e l'esatto contenuto dei report richiesti saranno concordati tra la Committente, anche attraverso il Gestore del sito delle Convenzioni e l'Aggiudicataria. Qualora nell'esecuzione della Convenzione, anche se prorogata, si rendessero necessarie variazioni al contenuto dei report l'Aggiudicataria si impegna sin d'ora ad effettuarle a propria cura e spese.
4. La reportistica di cui al presente articolo potrà essere richiesta per ogni singolo Ordinativo di fornitura, secondo modalità di comunicazione, anche telematica, dei dati da effettuare in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1 del presente articolo. Le modalità specifiche di trasmissione dei dati verranno comunicate unitamente all'invio della richiesta formale del Gestore del Sito delle Convenzioni.
5. Nel caso di cui al precedente comma, i dati richiesti dovranno essere trasmessi dall'Aggiudicataria entro e non oltre **2 (due) giorni lavorativi** dalla data di effettiva consegna delle Fuel Card di cui ai singoli Ordinativi di Fornitura.

### ***4.2 Reportistica sull'utilizzo delle Fuel Card***

1. L'Aggiudicataria si impegna a fornire al Gestore del sito delle Convenzioni mensilmente e per tutta la durata della Convenzione, anche se prorogata, dei report con un dettaglio informativo minimo relativamente a:

- Ritirato per tipologia di prodotto;
- Ritirato per Fuel Card utilizzata;
- Acquisti totali annui (importi in Euro);
- Acquisti totali annui (quantità in litri).

Le modalità di trasmissione, il contenuto e la struttura di tali report saranno concordati tra la Committente e l'Aggiudicataria. Qualora nell'esecuzione della Convenzione, anche se prorogata, si rendessero necessarie variazioni al contenuto dei report l'Aggiudicataria si impegna sin d'ora ad effettuarle a propria cura e spese.

2. L'Aggiudicataria si impegna a fornire, su richiesta delle Amministrazioni contraenti, oltre alle informazioni contenute nell'estratto conto allegato ad ogni fattura, ulteriori informazioni di riepilogo al fine di monitorare le percorrenze, i consumi, costi totali e chilometrici dei veicoli riforniti mediante l'utilizzo di Fuel Card.
3. Le modalità di trasmissione, il contenuto di dettaglio dei report, la periodicità e la struttura dei report di riepilogo sarà proposta dalle Amministrazioni contraenti e concordata con l'Aggiudicataria.
4. Qualora nell'esecuzione della Convenzione, anche se prorogata, si rendessero necessarie variazioni al contenuto e/o alla periodicità di trasmissione dei report l'Aggiudicataria si impegna sin d'ora ad effettuarle a propria cura e spese.

## **Articolo 5**

### **Verifica/collaudo della fornitura**

#### ***5.1 Controlli sulla consegna e funzionamento delle Fuel Card***

All'atto della ricezione, l'Unità Ricevente verifica l'integrità delle Fuel Card e che le medesime riportino il nome commerciale e il logo dell'Aggiudicataria.

1. Eventuali discordanze riscontrate devono essere segnalate per iscritto all'Aggiudicataria **entro 7 (sette) giorni lavorativi** successivi alla Data di Consegna. Trascorso tale termine, in assenza di comunicazioni come sopra specificato, si riterrà che l'Amministrazione ricevente abbia verificato la fornitura e confermato la relativa accettazione.
2. In caso di non perfetto funzionamento delle Fuel Card consegnate, l'Amministrazione contraente, **entro 10 (dieci) giorni lavorativi** dall'attivazione delle Fuel Card, comunicherà i difetti rilevati all'Aggiudicataria che, **entro 10 (dieci) giorni lavorativi** dal ricevimento della comunicazione dei malfunzionamenti, provvederà alla sostituzione delle medesime Fuel Card, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13 comma 1 dello Schema di Convenzione. In caso di non perfetto funzionamento delle Fuel Card, riscontrato dall'Amministrazione contraente oltre il decimo giorno lavorativo dall'attivazione delle Fuel Card, l'Aggiudicataria provvederà alla sostituzione delle stesse **entro 15 (quindici) giorni** lavorativi dal ricevimento della comunicazione dei malfunzionamenti da parte dell'Amministrazione stessa, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13 comma 1 dello Schema di Convenzione.

#### ***5.2 Controlli sulla erogazione del carburante***

1. I carburanti erogati mediante l'utilizzo delle Fuel Card devono presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI-EN riportate all'art. 1 del presente Capitolato e in vigore all'atto del prelievo.
2. Fatti salvi eventuali vizi occulti si dà per accettata la qualità del carburante erogato salvo che sia stata espressamente avanzata riserva scritta all'atto dell'erogazione stessa. Salvo eventuali riserve da



avanzare per iscritto all'atto dell'erogazione, si intende accettata la quantità indicata sulla colonnina erogatrice.

3. Si ricorda comunque che ogni distributore è soggetto a controlli periodici da parte degli Uffici metrici delle CCIAA ai sensi della D.M. 182 del 28 marzo 2000. Le Amministrazioni contraenti possono richiedere agli Uffici metrici competenti per territorio verifiche ove ritenute necessarie.
4. Nel caso che a seguito di controlli sulla erogazione del carburante siano accertate anomalie tali da configurare l'esecuzione della fornitura in modo difforme dalle disposizioni di cui ai precedenti commi, saranno applicate le penali di cui all'art. 13 comma 3 dello Schema di Convenzione fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

## **Articolo 6**

### **Negozi elettronico**

#### ***6.1 Predisposizione del sito internet con il Negozio Elettronico della Convenzione***

1. L'Aggiudicataria, nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla richiesta formale del Gestore stesso, trasmessa mediante comunicazione a mezzo fax, dovrà mettere a disposizione i dati che saranno di volta in volta richiesti per l'aggiornamento del sito.
2. Le specifiche del formato da utilizzare per l'invio dei dati verranno comunicate unitamente all'invio della richiesta formale della Committente.

#### ***6.2 Funzionamento del sito internet con il Negozio Elettronico della Convenzione***

1. L'Aggiudicataria dovrà predisporre, nel termine di **15 (quindici) giorni** solari dalla richiesta formale della Committente, trasmessa mediante comunicazione a mezzo fax, e secondo le modalità comunicate dalla Committente stessa, un collegamento internet con il Negozio Elettronico della Convenzione al fine di:
  - ricevere gli Ordinatori di fornitura inviati dalle Amministrazioni contraenti con modalità telematica. In tal senso, l'Aggiudicataria dovrà apprestare tutti gli strumenti necessari per la corretta ricezione degli Ordinatori di fornitura trasmessi dalle Amministrazioni contraenti avvalendosi di strumenti di sottoscrizione degli Ordinatori stessi, idonei, secondo la vigente disciplina in materia, a determinare il perfezionamento del contratto;
  - monitorare costantemente la situazione degli Ordinatori di fornitura;
  - trasmettere alla Committente la reportistica di cui all'art. 4, paragrafo 4.1.